



Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Gestione Risorse

Ufficio Amministrazione del personale

Bologna, 14 marzo 2002

Agli Uffici della regione

Ai Settori e agli Uffici - sede

prot. n.: 12522

Oggetto. Lavoro straordinario e supplementare. Banca delle ore.

Premessa.

L'art. 26 del CCNL integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001 disciplina compiutamente le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare (riferibile quest'ultimo al personale in part-time orizzontale).

All'art. 27 viene invece introdotto un nuovo istituto denominato "*banca delle ore*", che si basa anch'esso sulle ore prestate a titolo di straordinario.

Entrambe le fattispecie si fondano sul principio ispiratore per cui le prestazioni di lavoro straordinario non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro e sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali.

Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente di ciascuna struttura sulla base di esigenze organizzative e di servizio oggettivamente individuate. In particolare, possono essere autorizzate per lo svolgimento di specifici servizi e attività che non sia possibile assicurare adeguatamente con il normale orario di lavoro o che potrebbero ripercuotersi negativamente sugli assetti organizzativi e funzionali della singola struttura.

Le esigenze operative di carattere straordinario devono essere portate a conoscenza di tutto il personale al fine di acquisirne la disponibilità per la partecipazione alle attività necessarie da prestarsi al di fuori del normale orario di lavoro. Resta inteso che, compatibilmente alle esigenze di servizio, la possibilità di accedere alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere data a tutti i dipendenti.

Il lavoro straordinario deve comunque essere autorizzato compatibilmente alla disponibilità dei fondi che saranno assegnati a tal fine a ciascuna struttura.

Dovrà altresì tenersi conto che per l'anno 2002 è fissato in 72 ore il limite massimo individuale annuo in cui le prestazioni rese possono essere tradotte in riposi compensativi.

1. Lavoro straordinario (art. 26).

L'art. 26 del succitato contratto disciplina il lavoro straordinario che rimane regolamentato senza alcuna modificazione rispetto alle precedenti disposizioni contrattuali.

La misura oraria per compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria:

del 15%, per il lavoro straordinario diurno;

del 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno;

del 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

Continua ad applicarsi - su richiesta del dipendente e compatibilmente alle esigenze di servizio - la possibilità di fruire dei riposi compensativi in alternativa alla monetizzazione dello straordinario prestato, entro il termine massimo di quattro mesi dall'effettuazione della prestazione.

Nel corso dell'anno non potranno essere tradotte in riposi compensativi più di 72 ore di lavoro straordinario.

2. Banca delle ore (art. 27).

Al dipendente è data la possibilità di aderire alla "banca delle ore", istituto di nuova introduzione che offre taluni vantaggi, quali la possibilità di accantonare le prestazioni di lavoro straordinario per fruirne in compensazione anche oltre il termine di quattro mesi di cui all'art. 26 ed il diritto a percepire le maggiorazioni accessorie (di norma il 15 % della retribuzione oraria base) anche per le ore di lavoro straordinario non remunerate ma tradotte in riposi compensativi.

2.1 Modalità di applicazione.

Per tutto il 2002, l'opzione di adesione alla banca delle ore dovrà essere presentata al proprio ufficio entro il 31 marzo e non ne è consentita la revoca in corso d'anno. Per gli anni seguenti, l'eventuale variazione alla scelta già effettuata dovrà essere comunicata entro il 31 dicembre e avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nel rispetto dei principi di cui in premessa, nella banca delle ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare effettuate dal 2 gennaio 2002 per le quali il personale può chiedere il pagamento o l'eventuale fruizione quali riposi compensativi.

Il dipendente che ha optato per la banca delle ore è tenuto a comunicare con cadenza trimestrale – per l'anno in corso il trimestre decorre dal 1° aprile 2002 – le ore di lavoro straordinario accumulate per le quali chiede il pagamento (con la retribuzione oraria indicata al punto 1.1). L'interessato potrà in ogni caso comunicare mensilmente all'ufficio le ore di lavoro straordinario per il pagamento tempestivo.

Nel corso dell'anno solare potranno essere accantonate ai fini compensativi non più di 72 ore di lavoro straordinario. I riposi compensativi, che potranno essere fruiti entro l'anno successivo a quello di maturazione, saranno accordati al dipendente che ne avrà fatto richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 27, comma 4).

Qualora, al termine dell'anno, la somma degli accantonamenti superi il tetto delle 72 ore, si procederà d'ufficio alla monetizzazione delle ore eccedenti.

2.2 Disciplina transitoria per la prima applicazione.

Considerato che nella banca delle ore confluiranno le ore prestate a titolo di lavoro straordinario dal 2 gennaio 2002, gli Uffici acquisiranno dai dipendenti che vi avranno aderito idonea dichiarazione al fine di imputare le ore già prestate a pagamento o a riposo compensativo.

Con la presente direttiva si dà attuazione all'accordo, di cui si allega copia, raggiunto con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali regionali nell'incontro del 14 febbraio 2002.

Gli Uffici in indirizzo cureranno, con la massima attenzione, la diffusione della presente direttiva a tutto il personale in servizio.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del CCNL, occorre dare informazione successiva alla R.S.U. e alle OO.SS. provinciali della distribuzione delle ore di lavoro straordinario e delle relative prestazioni nell'ufficio.

Il Direttore Regionale
(dott. Villiam Rossi)